



Sul matrimonio dei preti in Francia nel 1834

«Della Giurisprudenza sul matrimonio dei preti, denunziata alla Camera dei Deputati e delle regole del Codice Civile sul matrimonio» è il titolo di un opuscolo stampato a Parigi, da Vedecoq (in 8°) nel 1834.

Tratta della necessità di stabilire una giurisdizione per gli eventuali matrimoni che i sacerdoti desiderassero contrarre e che, come ben sappiamo, non sono ammessi dal Codice di diritto Canonico, cioè della Chiesa, almeno della Chiesa latina. O, meglio, sono ammessi nel caso che il sacerdote interessante rinunci o sia costretto dai superiori a rinunciare al ministero pastorale.

Di tale libretto ne parlarono subito in Italia (gennaio-marzo 1835) gli «Annali Universali di Statistica, Economia pubblica, Storia, Viaggi e Commercio; Milano, Presso la Società degli Editori degli Annali Universali, Nella Galleria Decristoforis, Tip. Lampato, vol. XLIII, n. 127, pp. 4-5. Il commento è equilibrato: «L'autore di questo scritto cerca di provare che il matrimonio dei preti è del tutto illegale, sì civilmente, come canonicamente, e che la Camera dei Deputati non potrebbe essere competente per eseguire la legislazione in proposito. Egli si appoggia a tutti gli argomenti che la storia e la giurisprudenza gli forniscono, non che alle opinioni del sig. De Pradt, che nel suo ultimo Opuscolo, avanza la proposizione seguente: "Quest'opera, dice egli, non sarà favorevole ai fautori dei sistemi e degli atti che urtano la moralità pubblica. Il matrimonio dei preti non prevarrà mai in Francia sui sentimenti ch'esso solleva contro di sé, e vani saranno tutti gli sforzi, per introdurlo e naturalizzarlo in quel secolo consacrato alla religione ed all'onore, che si ostina a respingerlo".

« Diremo solamente qui (concludono gli *Annali*), che si confonde troppo spesso nel discutere questa materia, la questione del matrimonio dei preti, questione puramente religiosa ed ecclesiastica, con quella del matrimonio degli ex preti, questione puramente civile». A parte l'espressione *ex preti*, che in se stessa non regge (in quanto si è tali a vita, viene eventualmente solo sospeso il ministero), la distinzione è ottima. In quanto preti essi (noi) sottostanno alle leggi canoniche, compresa quella del celibato; in quanto cittadini a quelle civiche. Né l'una né l'altra sfera devono scavalcarsi o disconoscersi, ma rispettarsi vicendevolmente, com'è in molte materie e questa, tra l'altro, è una di quelle di più facile soluzione dottrinale. Ma è evidente che allora e in qualche caso anche oggi c'è

chi strumentalizza la crisi di un sacerdote per criticare la disciplina canonica del celibato, che nessuno è costretto ad assumere e, pertanto, se si sottoscrive si deve poi rispettare, almeno fino a tanto che si voglia esercitare il ministero sacerdotale. In caso di rinuncia al ministero, qualsiasi prete può sposarsi, non solo civilmente ma anche canonicamente o, come si dice, in chiesa.

Nell'Ottocento la questione non dev'essere stata sollevata solo in Francia e solo in quel periodo, ma ancora a lungo. Sulla «Rivista di Giurisprudenza civile e commerciale», vol. IV, parte I, del 1879, infatti, a p. 660 se ne riaccenna e, senza qui addentrarci nelle note tecniche, in maniera semplice e corretta: «Il Codice civile italiano non riconosce altri impedimenti al matrimonio che quelli da esso contemplati. Non è quindi impedimento il vincolo degli ordini sacri e dei voti religiosi». (cfr. https://www.jstor.org/stable/23085082?seq=1#page_scan_tab_contents).

Mandi!

PUBBLICAZIONI VERIFICATE:

Comunicazione e-mail del Baliato dai Coi, martedì 25 aprile 2017
